

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 20/10/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 30/01/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 29/02/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la corresponsione dell'importo complessivo di € 1.631,77, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di rimborso della quota parte non maturata delle commissioni intermediazione creditizia, commissioni intermediario mandatario, premio vita, premio impiego e degli interessi corrispettivi;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni *up-front*;

- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
 - gli interessi legali dalla data del reclamo;
 - le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.
- Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, rilevando:
- la natura *up-front* delle commissioni della mandataria "*per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*" di cui alla lettera a) del contratto (relative ad attività prodromiche alla stipula del finanziamento);
 - la natura *up-front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto), remunerative dell'attività di intermediazione conclusasi con la stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione*", allegata al modulo SECCI e parte integrante del fascicolo contrattuale, che fornisce la definizione dell'attività svolta dall'intermediario del credito;
 - l'avvenuto rimborso, in conteggio estintivo, delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento di cui alla lettera a) del contratto e delle provvigioni all'intermediario del credito di cui alla lettera c) del contratto, secondo il criterio della curva degli interessi;
 - l'avvenuto rimborso, in conteggio estintivo, delle commissioni della mandataria di gestione del finanziamento di cui alla lettera b) del contratto e delle spese di incasso quote di cui alla lettera f) del contratto, di natura *recurring*, secondo il criterio *pro rata temporis*;
 - l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo degli importi dei premi assicurativi non goduti secondo il criterio previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", regolarmente accettate dal ricorrente;
 - l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio *pro rata temporis*; allega, sul punto, un prospetto riepilogativo del capitale residuo in corrispondenza di ciascuna rata, sottoscritto dal cliente per presa visione e accettazione;
 - la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica;
 - l'avvenuto rimborso di due quote trattenute in eccedenza, riferite alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, tramite bonifico bancario disposto in favore del cliente in data 28/04/2020, nonché l'assenza di ulteriori quote da rimborsare.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 30/01/2014, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "*Sostegni-bis*" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla settantaduesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Le parti concordano sul punto; producono, però, due conteggi estintivi parzialmente discordanti:

- quello allegato dal ricorrente, datato 02/05/2025 e calcolato al 29/02/2020 (in linea con la liberatoria in atti);
- quello allegato dall'intermediario, anch'esso calcolato al 29/02/2020, ma datato 01/07/2025.

Si deve osservare che solo nel conteggio allegato dall'intermediario è riportato espressamente lo storno di € 15,92 a titolo di premio vita e di € 131,02 a titolo di premio impiego.

Senonché, in considerazione dell'importo finale indicato nel conteggio estintivo del ricorrente, si evince che anche in esso sono stati stornati – pur senza indicarli – i citati importi di € 15,92 e di € 131,02.

Infatti, se al residuo capitale di € 5.455,10 si aggiungono le quote insolute (€ 258,00) e si decurta l'importo rimborsato per le commissioni mandataria (€ 180,28) e per le provvigioni agente (€ 234,22), la differenza rispetto all'importo finale dovuto in conteggio (€ 5.151,66) è proprio pari alla somma dei due rimborsi eseguiti a titolo di premio.

Quanto al rimborso della quota non goduta del premio assicurativo, il contratto fa espresso rinvio ai criteri indicati nelle C.G.A., versate in atti dall'intermediario e accettate dal ricorrente.

L'intermediario afferma di aver già provveduto al rimborso delle somme quantificate in base alle previsioni delle C.G.A., pari (come detto) ad € 15,92 per il premio assicurativo sulla vita e ad € 131,02 per quello relativo al rischio impiego.

Sul punto, si rappresenta che il condiviso orientamento dei Collegi da tempo ritiene che il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* possa essere applicato quando conosciuto *ex ante* dal cliente; inoltre il Collegio di Coordinamento, intervenendo in materia, ha precisato che: *“La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis”*.

Nella stessa decisione, il Collegio di coordinamento ha richiamato l'orientamento condiviso dei Collegi secondo cui: *“ai fini dell'applicabilità del criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata è sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni:*

- autonoma sottoscrizione da parte del cliente del piano annuale di rimborso;
- allegazione del piano stesso da parte del cliente;
- formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento;
- allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) da cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

In altre parole, il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo «purché il criterio di calcolo sia chiarito ex ante» al cliente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Sempre secondo la posizione condivisa tra i Collegi territoriali, il criterio di rimborso si considera conosciuto ex ante dal cliente quando, alternativamente:

- i. *il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta;*
- ii. *il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa anche in assenza di richiamo al codice.” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 13169/2024).*

Nel caso di specie, risulta la presa visione ed accettazione da parte del ricorrente delle C.G.A.

Dalla documentazione in atti si rileva l'intervento di un intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B.; la descrizione delle attività da quest'ultimo svolta è contenuta nell'allegato al SECCI presente in atti, che il ricorrente ha sottoscritto e dichiarato di avere ricevuto.

Si fa presente che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l'altro, l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario produce altresì un prospetto di liquidazione, sottoscritto dal cliente, recante l'importo del capitale residuo nel corso dell'ammortamento in occasione del saldo di ogni rata.

Su tale specifico profilo, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”* (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022).

Pertanto, poiché il contratto presenta profili di ambiguità, manifestati dal contrasto tra la natura “alla francese” dell'ammortamento e il criterio contrattuale di rimborso degli interessi in caso di estinzione anticipata, questo Collegio non intende discostarsi dal citato orientamento del Collegio di Coordinamento (conforme, con riferimento a controversia nei confronti dello stesso intermediario e in presenza di analoga documentazione contrattuale, Collegio di Bari, decisione n. 2431/2025).

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]”*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi recurring, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e

dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni alla mandataria di cui alla lettera a) del contratto e alle provvigioni in favore dell'intermediario di cui alla lettera c) del contratto, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece la diversa natura *recurring* deve essere attribuita agli interessi, alle commissioni alla mandataria di cui alla lettera b) del contratto e al premio assicurativo di cui alla lettera g) e h) del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 7115/2025, 2689/2025 e 5159/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	72
rate residue		48

TAN	▶	6.35%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	40.00%
- in proporzione alla quota interessi	18.22%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	interessi (recurring)	€ 4,042.28	€ 1,616.91	€ 736.46		€ 736.90	€ 880.01
	comm. mandataria a) (up front)	€ 309.60	€ 123.84	€ 56.41			€ 56.41
	comm. mandataria b) (recurring)	€ 309.60	€ 123.84	€ 56.41		€ 180.28	-€ 56.44
	prov. Intermediario c) (up front)	€ 1,284.84	€ 513.94	€ 234.09		€ 234.22	-€ 0.13
	premio assicurativo g) (recurring)	€ 130.03	€ 52.01	€ 23.69	€ 15.92	€ 15.92	€ 0
	premio assicurativo h) (recurring)	€ 881.56	€ 352.62	€ 160.61	€ 131.02	€ 131.02	€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 880
interessi legali	1

Nel prospetto è stato valorizzato il criterio *pro rata temporis* per il rimborso degli interessi corrispettivi, tenuto conto del citato orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento.

Quanto agli oneri assicurativi, nel prospetto è stato valorizzato il criterio contrattuale contenuto nelle C.G.A., essendo presente in atti – come detto – l’attestazione dell’accettazione e della ricezione delle stesse C.G.A.

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

Per completezza, si segnala che l’intermediario ha fatto presente di avere rimborsato al ricorrente con bonifico del 28/04/2020 due quote (€ 258,00 totali) riferite alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, indicate in conteggio estintivo come insolute.

Ha prodotto a sostegno di quanto affermato evidenza del bonifico eseguito in favore del ricorrente per un importo superiore alla somma indicata (nulla deducendo in merito all’imputazione dell’eccedenza).

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 880,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI